

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“BANCA ALPI MARITTIME Credito Cooperativo Carrù Scpa 06/04/2011 – 06/04/2015 Tasso FISSO 3.5% semestrale Serie DF11” ISIN IT0004710353

Articolo 1 – Importo, valore nominale e taglio delle obbligazioni

Il prestito obbligazionario “BANCA ALPI MARITTIME Credito Cooperativo Carrù Scpa 06/04/2011 – 06/04/2015 Tasso fisso semestrale Serie DF11” è emesso nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito per un importo massimo totale di Euro 15.000.000 (Euro quindicimilioni).

Ogni obbligazione è emessa per un valore nominale unitario pari a 1.000 Euro. Il Taglio minimo di sottoscrizione e di negoziazione è pari a 1.000 Euro, con multipli di 1.000 euro. Il numero complessivo delle obbligazioni emesse è pari a 15.000.

Le obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D.lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed alla Deliberazione Consob n. 11768/1998, e successive modifiche.

Articolo 2 – Collocamento, aumento dell’importo, chiusura anticipata

La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposito MODULO DI ADESIONE che dovrà essere consegnata presso la Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa e le sue filiali ovvero, nel caso di operatività fuori sede, presso uffici dei promotori finanziari o, se richiesto, presso il domicilio del cliente.

L’adesione al Prestito potrà essere effettuata durante il Periodo di Offerta, come meglio specificato nelle Condizioni Definitive del prestito.

Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di obbligazioni inferiore al Taglio Minimo.

Il singolo investitore non può sottoscrivere un importo maggiore della differenza fra l’importo massimo dell’emissione e l’importo già sottoscritto da altri investitori.

L’Emittente ha la facoltà, nel corso del periodo di offerta, di aumentare l’importo massimo dell’emissione; di ciò darà comunicazione in forma analoga a quella seguita per la pubblicazione del prospetto, ove dovuta, ovvero tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Emittente www.bancaalpimaritime.it e contestualmente trasmessa alla CONSOB; con le medesime modalità l’Emittente ha la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta, durante il medesimo.

L’Emittente può procedere, in qualsiasi momento e durante il periodo di offerta, alla chiusura anticipata dell’offerta qualora le sottoscrizioni eccedano l’importo massimo o in caso di mutate condizioni di mercato o per proprie esigenze; la chiusura anticipata ha l’effetto di sospendere immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste; della chiusura anticipata l’emittente darà comunicazione in forma analoga a quella seguita per la pubblicazione del prospetto, ove dovuta, ovvero tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Emittente www.bancaalpimaritime.it e contestualmente trasmessa alla CONSOB.

Articolo 3 – Caratteristiche dell’obbligazione

Il prestito obbligazionario presenta le seguenti caratteristiche:

- > **prezzo di emissione** – le obbligazioni sono emesse alla pari (100/100), senza aggravio di spese o commissioni di collocamento a carico dei sottoscrittori; in caso di sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento, il prezzo di emissione dovrà essere maggiorato del rateo di interessi maturato dalla data di godimento alla data di regolamento;
- > **durata** – il prestito obbligazionario dura 48 mesi, (4 anni) dal 06/04/2011 al 06/04/2015;
- > **data di godimento** – 06/04/2011, data a partire dalla quale le obbligazioni incominciano a produrre interessi;
- > **data di scadenza** – 06/04/2015, data in cui le obbligazioni cessano di essere fruttifere;
- > **periodo di offerta** – dal 06/04/2011 al 05/10/2011, periodo durante il quale è possibile sottoscrivere le obbligazioni in offerta, salvo chiusura anticipata per raggiungimento dell’ammontare complessivo;
- > **data di regolamento** – data nella quale avviene il pagamento del

controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore;

- > **valore nominale** – 1.000 Euro, valore nominale unitario delle obbligazioni;
- > **taglio minimo** – 1.000 Euro, importo minimo sottoscrivibile durante il periodo di offerta e negoziabile dopo tale periodo; multipli di 1.000 euro
- > **tasso di interesse** – Il titolo paga un tasso di interesse fisso e stabilito all’emissione per tutta la durata della stessa pari al 3.50% su base annua, 1.75% su base semestrale, con pagamenti semestrali ogni 06/04 e 06/10 di ogni anno, fino all’ultima cedola coincidente con la data di scadenza del titolo

Articolo 4 – Prezzo di emissione.

L’investitore è tenuto a pagare, alla data di regolamento, il prezzo di emissione delle obbligazioni sottoscritte, oltre al rateo interessi eventualmente maturato dalla data di godimento alla data di sottoscrizione; Il Prezzo di Emissione è la risultante del valore della componente obbligazionaria e del valore commissioni/altri oneri, così come riportato a titolo esemplificativo nella tabella relativa alla scomposizione del prezzo di emissione contenuta sia nella Nota informativa che nelle Condizioni Definitive della singola emissione obbligazionaria. Il valore della componente obbligazionaria di ciascun prestito sarà di volta in volta determinato sulla base della curva dei tassi Zero Coupon “risk free” (ricavata dalla curva swap euro) di pari durata dell’obbligazione e del merito creditizio dell’emittente misurato da un premio aggiuntivo (spread) rispetto alla citata curva, così come indicato al successivo articolo 11. La tecnica di calcolo utilizzata è quella dell’attualizzazione dei flussi di cassa futuri.

Il rendimento viene determinato dall’Emittente con riferimento sia alla propria politica di raccolta fondi che alle condizioni concorrenziali presenti sul mercato di riferimento in cui l’Emittente medesimo opera; tale impostazione può determinare rendimenti inferiori a quelli dei titoli di stato italiani di pari durata. Non sarà applicata alcuna commissione di collocamento.

Articolo 5 – Commissioni ed oneri.

Possono essere previsti oneri connessi con l’investimento nelle Obbligazioni e, in tal caso, l’Emittente ne darà evidenza nelle Condizioni Definitive della singola emissione obbligazionaria nell’apposita tabella di scomposizione. Non sarà applicata alcuna commissione di collocamento in aggiunta al prezzo di emissione.

Articolo 6 – Prezzo di rimborso.

Il prestito sarà rimborsato alla pari in un’unica soluzione alla data di scadenza e cesserà di essere fruttifero alla stessa data.

Articolo 7 – Interessi

Le obbligazioni corrispondono delle cedole semestrali posticipate il cui importo verrà calcolato applicando al valore nominale il tasso di interesse del 3.50% in misura annua

Al fine della determinazione delle cedole viene applicato il seguente metodo di calcolo:

gli interessi, calcolati sulla base del calcolo dei giorni effettivi (convenzionalmente ACT/ACT ovvero giorni effettivi conteggiati su giorni effettivi), saranno pagati in rate semestrali posticipate il 06/04 e il 06/10 in ragione del 3.50% annuo secondo la seguente formula:

$$VN \cdot 3.50\% \cdot (\text{giorni effettivi cedola}) / 100 \cdot (\text{giorni effettivi annuali})$$

Qualora il pagamento degli interessi cadesse in un giorno non lavorativo bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario successivo senza che ciò dia luogo a maggiori interessi.

Articolo 8 – Servizio del prestito

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati per il tramite di Monte Titoli S.p.A. via Mantegna 6 20154 Milano, mediante accredito sul conto corrente dell’investitore,

Articolo 9 – Regime fiscale

Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa attualmente in vigore (D. Lgs n. 239/96 e D. Lgs n. 461/97), sono soggetti all'imposta sostitutiva pari al 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D. Lgs 461/97.

Ogni eventuale variazione della normativa fiscale di riferimento troverà applicazione automatica a cura della Banca, che funge da sostituto di imposta ed opererà le ritenute alla fonte.

Articolo 10 – Termini di prescrizione

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.

Articolo 11 – Mercati e negoziazione

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati.

L'Emittente si riserva la facoltà di richiedere l'ammissione alla negoziazione delle obbligazioni su Sistemi Multilaterali di Negoziazione ("Multilateral Trade Facilities" – MTF), tra cui l'Hi-MTF gestito da ICCREA Banca S.p.a., oppure su un Internalizzatore Sistemático. In questo caso, l'Emittente si impegna ad indicare, nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito:

- il Sistema Multilaterale di Negoziazione o l'Internalizzatore Sistemático prescelto;
- l'identità dei soggetti che gestiranno il Sistema Multilaterale di Negoziazione o l'Internalizzatore Sistemático prescelto;
- il sito internet dove sarà reperibile il regolamento del Sistema Multilaterale di Negoziazione o l'Internalizzatore Sistemático prescelto;
- l'esistenza di eventuali conflitti di interesse qualora il gestore del Sistema Multilaterale di Negoziazione o l'Internalizzatore Sistemático prescelto sia un soggetto collegato all'Emittente;
- il sito internet dove saranno reperibili le informazioni di pre-trade transparency e di post-trade transparency;
- le regole di pricing adottate dall'Internalizzatore Sistemático;
- l'eventuale possibilità che le obbligazioni siano contemporaneamente negoziabili sul Sistema Multilaterale di Negoziazione o l'Internalizzatore Sistemático prescelto e nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio, a prezzi che potrebbero anche essere diversi tra loro.

Non vi è tuttavia, alcuna garanzia che i titoli siano effettivamente ammessi a negoziazione e, comunque, anche a seguito dell'ammissione, l'investitore potrebbe avere dei problemi di liquidità nel disinvestire i titoli prima della loro scadenza naturale; le richieste di vendita potrebbero, infatti, non trovare tempestiva ed adeguata contropartita. L'attività svolta su tale MTF è soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 77-bis e ss. Del TUF e artt. 19 e ss. del Titolo III del Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 ("Regolamento Mercati"), così come successivamente modificati ed integrati (ovvero alla normativa di volta in volta vigente in materia). I prezzi di acquisto e/o di vendita delle Obbligazioni saranno, pertanto, conoscibili secondo le regole proprie del MTF presso cui le Obbligazioni sono trattate.

L'emittente assume l'onere di controparte impegnandosi incondizionatamente a negoziare l'obbligazione in contropartita diretta per qualunque quantitativo richiesto dall'investitore. I prezzi di acquisto e di vendita delle obbligazioni saranno determinati mediante l'ausilio di un modello di pricing che consente di calcolare il prezzo delle obbligazioni adottando la tecnica dell'attualizzazione dei flussi di cassa futuri., attraverso l'utilizzo della curva dei tassi Zero Coupon "risk free" di pari durata residua dell'obbligazione, tenendo conto del merito creditizio dell'emittente al momento dell'emissione come specificato del documento "Strategia per l'esecuzione degli ordini" disponibile sul sito internet www.bancaalpimaritime.it e presso la Sede e le Filiali della Banca e dello spread commerciale massimo di 31 punti base. Il merito creditizio dell'emittente è ricavato alla data del 16 marzo 2011 dalla pagina Reuters 0#EUCREDITSPREAD in misura di 102 punti base

Al fair value così ottenuto, la Banca potrà applicare una commissione percentuale nella misura massima (attualmente pari allo 0,50%) indicata nello stesso documento di cui sopra.; verranno inoltre recuperate le spese di eseguito di euro 5,50 per ogni singola operazione.

La Banca si riserva la facoltà di estinguere le obbligazioni riacquistate dai clienti pur continuando a garantire la liquidabilità dell'obbligazione ai restanti possessori del titolo.

Articolo 12 – Garanzie

Le obbligazioni NON rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito NON è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo.

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.

Articolo 13 – Legge applicabile e foro competente

Il presente prestito obbligazionario è interamente regolato dalla legge italiana. Il Foro competente è quello di Mondovì (Cn); ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 06.09.2005 n.206 (Codice del Consumo), il Foro di residenza o elettivo di questo ultimo.

Articolo 14 – Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni dell'emittente Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.bancaalpimaritime.it

Articolo 15 – Varie.

La sottoscrizione ovvero il successivo acquisto delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel Prospetto di Base; per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si applicano le norme di Legge.

I sottoscrittori possono ricevere gratuitamente copia delle Condizioni Definitive e del Prospetto Base relativo all'emissione del presente prestito obbligazionario presso la Sede Centrale e le Filiali della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa e sul sito internet www.bancaalpimaritime.it

Si invitano i sottoscrittori a prendere comunque visione dei fattori di rischio elencati nelle Condizioni Definitive e nel Prospetto Base.

DATI ANAGRAFICI:

CONTO CORRENTE DI ADDEBITO:

DOSSIER TITOLI:

per presa visione ed accettazione:

_____;

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, dichiaro/dichiariamo di approvare espressamente e specificamente le seguenti clausole: **articolo 7, ultimo comma** (condizioni per il pagamento degli interessi qualora la data stacco cada in giorno non lavorativo bancario), **articolo 12, secondo comma** (limiti e portata dell'intervento del Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo), **articolo 13** (deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria)

(Luogo)

(Data)

_____ , _____

_____ ; _____ ; _____ ; _____

Visto operatore della Banca
